



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Contrattazione Decentrata

Numero 182 Settoriale del 17/12/2025

Numero 1039 Reg. Generale del 17/12/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022. ANNO 2025
--

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Contrattazione Decentrata:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Preso atto che:

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2019-2021, ad oggi vigente;
- l'art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) al comma 7, recita: "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.";
- l'art. 80 (nuovo riferimento per l'utilizzo delle risorse del fondo) al comma 4, del tutto analogamente, recita: "Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che la giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse; a tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabiliscono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio);

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo

contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione;
La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

comma 1 lettera b):

- importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ...";

Richiamato l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

La normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente

Preso atto che Con l'art. 11 bis, comma 2, del decreto legge del 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge del 11 febbraio 2019 n. 12, il legislatore ha introdotto una espressa deroga al vincolo di spesa sopra descritto, disponendo che *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di*

posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario".

Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006" (v. ex multis Corte dei conti sez. controllo per la Lombardia n. 210 del 22 maggio 2019).

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Ricordato quindi che il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) per l'anno 2016 è stato quantificato nell'importo di € 165.337,00 (*rectius* € **165.307,00**) – fondo personale di comparto - oltre ad oneri riflessi e IRAP, nonché per € 66.082,43 - fondo posizioni organizzative, € 16688,00 - fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e Fondo Segretario € 7694,00 ;

Visto l'art. 33 comma 2 del d.l. 134/2019 convertito in Legge 58/2019 che prevede testualmente: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*

•Infatti l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

•di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorché nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

•per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;

Precisato che

non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

in via generale in presenza di una riduzione del personale in servizio rispetto all'anno 2016 **non** si applica la disciplina di cui all'Art. 33, comma 1, ult. CpV. D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e quindi il limite alla spesa in questione è confermato nella misura stabilita dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In tal

senso, seppur solo in via incidentale, si è espressa la Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia n. 95/2020/PAR laddove evidenzia che nella premessa al Decreto 17 marzo 2020 si legge che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018". In maniera conforme la Circolare 13 maggio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione al punto 1, ult. cpv. per le ipotesi di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato

per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro, così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a) 165.307

Fondo per finanziamento P.O. (b) 66.082,42

Consistenza complessiva $c=(a+b)$ 231.389,43

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 (d) 37,83

Valore medio *pro-capite* al 2018 (c/d) 6116,55

Il personale dipendente attualmente in servizio è pari a 37 unità ;

Il D.M. attuativo del 17.3.2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27.3.2020 nella premessa fa salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, prevedendo sostanzialmente una clausola di salvaguardia;

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025;

Rilevato altresì che relativamente alla presente costituzione sono **escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017**, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.) -
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 -;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 - (con decorrenza dal 01.04.2023);

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Veglie :

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 Elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Dato atto che il Fondo risorse decentrate anno 2025 è determinato nell'ammontare complessivo di € 224997,51 (parte stabile per € 191744,96 + variabile per € 33252,55) al lordo della decurtazioni per ricondurlo al limite Fondo anno 2016, come da dettagliati prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

il totale del fondo al netto delle suddette riduzioni per il rispetto del lite del Fondo 2016 è pari ad € 198.091,16

Dato atto che le risorse stabili come sopra quantificate finanziano prioritariamente l'istituto delle progressioni orizzontali/differenziali pari ad euro € 70639,64 (differenziali progressioni storiche acquisite in anni precedenti), nonché € 17222,67 per indennità di comparto – quota a carico del Fondo, s.e.o. per un importo complessivo pari ad euro € 87862,31;

Dato atto altresì che l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è pari ad € 77.228,85 s.e.o.; dette risorse sono rese pertanto disponibili e destinate agli utilizzi di cui al comma 2, art. 80 CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali, in esito alla sottoscrizione del CCDI;

Dato atto delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2025, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016;

Dato atto che le risorse destinate alla contrattazione decentrata trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi del bilancio di previsione anno 2025/2027 ed afferenti la spesa del personale, nel rispetto della normativa sul salario accessorio vigente;

RICHIAMATI

- l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL Comparto Funzioni locali;
- l'art. 33 ,comma 2 del D.L. 34/2019;
- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 inerenti le procedure di impegno di spesa;

Acquisito il parere favorevole alla costituzione del fondo de quo espresso dal Revisore unico dei conti iacquisito al prot. n. 21012/25;

DETERMINA

1.DI COSTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art.79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 nell'ammontare complessivo per €224,997,51 (parte stabile + variabile) al lordo della decurtazioni per ricondurlo al limite Fondo anno 2016, come da dettagliati prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.DARE ATTO che il Fondo risorse decentrate anno 2025 al netto delle riduzioni è determinato in € 198.091,16 ;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016;

3.DARE ATTO:

le risorse stabili come sopra quantificate finanziano prioritariamente l'istituto delle progressioni orizzontali pari ad € 70639,64 nonché per € 17.222,67 per indennità di comparto – quota a carico del Fondo, s.e.o. per un importo complessivo pari ad euro € 87862,31;

l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione decentrata sono pari ad € 77.228,85 s.e.o. che trova copertura sul cap. 29.1 oltre oneri pari ad € 18380,47, che trovano copertura sul cap. 29,5 ed Irap pari ad € 6564,45 che trovano copertura sul cap. 73.1;

4.DARE ATTO che le somme confluite nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 troveranno copertura finanziaria nei succitati capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 relativi alla spesa del personale e che, per l'effetto dell'adozione della presente determinazione, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate;

5.DARE ATTO tuttavia che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali interpretazioni legislative o situazioni che giustifichino la revisione;

6.DI SUBORDINARE in ogni caso l'impegno delle spese relative alle obbligazioni del trattamento accessorio e premiante del personale non dirigenziale alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo parte economica 2025, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni diventano esigibili;

7.DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario, cui il provvedimento viene trasmesso, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00.

8. DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento alle RSU dell'Ente ed alle OO.SS.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2025	1				29	1	14028,85	1500	
2025	1				29	1	63200,00	1501	
2025	1				29	5	3338,87	1502	
2025	1				29	5	15041,60	1503	
2025	1				73	1	1192,45	1504	
2025	1				73	1	5372,00	1505	

Veglie, lì 03/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2037

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/12/2025 al 02/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.